

Regime transitorio Norme tecniche costruzioni

È stata approvata il 20.2.2008, dalla Camera la conversione in legge del DL n. 248 del 31 dicembre 2007 (c.d. Milleproroghe). Tra le modifiche di maggior rilievo c'è la ridefinizione dell'art. 20 – Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni. Il testo è passato ora all'esame del Senato per l'approvazione definitiva.

A causa della poca chiarezza del testo originale, come già evidenziato (cfr BLT 1/2008), si è reso necessario modificare il testo dell'art. 20 che ora, nella nuova stesura, indica esplicitamente la **proroga al 30.6.2009 del termine della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni**, inizialmente fissato al 31.12.2007 (disposto dalla L. n. 17/2007).

Il testo fornisce quindi un elenco dettagliato delle **norme che potranno essere applicate**, anche retroattivamente dal 1.1.2008, fino al suddetto termine del 30.6.2009, che sono:

- D. Min. dei lavori pubblici 20.11.1987
- D. Min. dei lavori pubblici 3.12.1987
- D. Min. dei lavori pubblici 11.3.1988
- D. Min. dei lavori pubblici 4.5.1990
- D. Min. dei lavori pubblici 9.1.1996
- D. Min. dei lavori pubblici 16.1.1996
- D. Min. delle infrastrutture e dei trasporti 14.9.2005
- D. Min. delle infrastrutture e dei trasporti 14.1.2008 (**dal 5.3.2008**)

Il differimento del termine **non opera** per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Per le suddette opere, ad esclusione di quelle progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, **le verifiche tecniche dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31.12.2010**, dando priorità alle opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.

Il testo precisa inoltre che **per** le costruzioni e **le opere** infrastrutturali **iniziate**, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi **prima dell'entrata in vigore del DM 14.1.2008, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti**, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

Si segnala altresì che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è **istituita**, fino al 30.6.2009, una **commissione consultiva per il monitoraggio** delle revisioni generali delle Norme tecniche, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari alla scadenza del periodo transitorio.